IL DECRETO CORRETTIVO DEL D.LGS N. 81/08

Titolo III Proposte di modifica e possibili futuri scenari

ing. Abdul Ghani Ahmad Ministero del Lavoro

ART. 69 - Definizioni - C. 1

Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per:

a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come l'insieme di macchine, apparecchi, utensili e componenti necessari allo svolgimento di un' attività o all'attuazione di un processo produttivo, destinati ad essere usati durante il lavoro;

b)

ART. 70 - Requisiti di sicurezza - C. 2

I requisiti dell'allegato V si applicano anche alle attrezzature regolate da direttive di prodotto ma relativamente ai rischi dalle stesse non presi in considerazione. (G. Tec.)

2-bis. Gli impianti e gli insiemi complessi di macchine assemblati ma provenienti da costruttori diversi devono essere valutati complessivamente secondo i requisiti di sicurezza di cui all'allegato V, approfondendo, in particolare, le problematiche ed i rischi di interferenza ed interazione. (Gov.)

ART. 70 - Requisiti di sicurezza - C. 4

4.Qualora gli organi di vigilanza, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, constatino che un'attrezzatura di lavoro messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante presenti una situazione di rischio riconducibile al mancato rispetto di uno o più dei requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1 ne informano immediatamente l'Autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto.

(segue)

(segue) ART. 70 - Requisiti di sicurezza - C. 4

In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:

- a) dall'organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione di rischio, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura, mediante apposita prescrizione a rimuovere tale situazione nel caso sia stata accertata una contravvenzione, oppure mediante idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell'attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione;
- b) dall'organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente, nei confronti del fabbricante ovvero dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell'attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1 dell'art.70.

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo 70, adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi e idonee ai fini della salute e sicurezza che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative comunitarie e nazionali.

- 4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
- a) le attrezzature di lavoro siano:

. . .

• • •

3) assoggettate a misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza quando, in presenza di elevati livelli di rischio, la loro adozione ne garantisca una significativa riduzione in relazione (G. Tec. + Reg.) alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z);

5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, di detto decreto, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.

- 7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
 - a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto informazione, formazione ed addestramento specifici e adeguati,
 - b) ...

- 8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:
- 1. ...
- 2. le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
 - a) ad interventi di controllo periodici,
 - b) ad interventi di controllo straordinari al fine ...
- 3. gli interventi di controllo di cui ...

11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche, volte ad valutarne l'effettivo stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'ISPESL che vi provvede nel termine di 60 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL che vi provvedono nel termine di 60 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità del comma 13.

Per le attrezzature a pressione, la prima delle verifiche periodiche deve essere eseguita entro 60 giorni dalla messa in servizio. Per tali attrezzature, inoltre, la verifica di primo impianto, ove prevista dagli artt. 4 e 5 del decreto ministeriale 1 dicembre 2004 n. 329 esclude l'obbligo della effettuazione della prima delle verifiche periodiche.

Il datore di lavoro, al fine di attivare le procedure di verifica di cui al presente comma, comunica all'ISPESL territorialmente competente la prima messa in servizio sul territorio nazionale delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII entro trenta giorni dalla stessa; comunica altresì tempestivamente alla ASL territorialmente competente la cessazione dell'esercizio, le modifiche sostanziali e il trasferimento o spostamento delle attrezzature stesse.

12

ART. 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso - C.1

1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V.

ART. 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso - C.2

2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro (ad un datore di lavoro) senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all'art. 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.

ART. 73 - Informazione, formazione e addestramento

- è stata sostituita la rubrica
- al comma 1 "una formazione adeguata", è sostituita da: "una formazione e un addestramento adeguati"
- al comma 4, la frase "una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l'utilizzo" è sostituita da "una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo".

ART. 74 - Definizioni (dei DPI)

2. Non costituiscono DPI:

- a) ...
- b) ...
- c) ...
- d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;

ART. 75 – Obbligo d' uso ART. 76 – Requisiti dei DPI ART. 77 – Obblighi del datore di lavoro ART. 78 – Obblighi dei lavoratori

Non sono previsti modifiche agli articoli sotto riportati o, nel caso, sono esclusivamente redazionali

ART. 79 - Criteri per l'individuazione e l'uso (dei DPI)

aggiunto:

2-bis. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2, continua ad applicarsi quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali in data 2 maggio 2001. (che fornisce indicazioni e criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI)

ART. 80 - Impianti ed apparecchiature elettriche

1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da: ...

. . .

. . .

4. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche

ART. 81 – Requisiti di sicurezza

Non sono previste modifiche a questo articolo o sono esclusivamente redazionali

ART. 82 - Lavori sotto tensione

- 1. E' vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza secondo quanto previsto dallo stato della tecnica, o quando i lavor sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi a criteri definiti nelle norme tecniche;
- b) per sistemi di categoria 0 ed I purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica
 - c) per sistemi di II e III categoria purché:
 - 1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione;
 - 2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività.".

³⁾ le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme de buona tecnica.

Art. 83 - Lavori in prossimità di parti attive

- 1. Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
- 2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche.

Art. 84 - Protezioni dai fulmini Art. 85 - Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature

In questi articoli le modifiche sono esclusivamente di tipo redazionale ed armonizzano il testo del decreto alla nomenclatura tecnica del settore

Art. 86 - Verifiche e controlli (proposta governativa)

- 1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
- 2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1 nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati alla effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1.
- 3. L'esito dei controlli di cui al comma 1 deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza.

Art. 86 - Verifiche e controlli (proposta Regioni)

- 1. Il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme tecniche, perché ne sia garantito lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
- 2. L'esito dei controlli di cui al comma 1 deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza.
- 3. Oltre a quanto previsto dal comma 1, il datore di lavoro sottopone gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini riportati in allegato VII-bis a verifiche periodiche, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche e' effettuata dall'ISPESL e le successive dalle ASL. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

(segue) Art. 86 - Verifiche e controlli (proposta Regioni)

- 4. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 3, le ASL e l'ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.
- 5. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII-bis, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nelle more dell'emanazione del suddetto decreto, le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche nonché i soggetti titolati alla loro esecuzione sono quelli individuati dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462. (segue) 26

(segue) Art. 86 - Verifiche e controlli (proposta Regioni)

- 6. Il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano messi in esercizio solo dopo l'effettuazione del controllo iniziale di cui all'art. 71 comma 8 punto 1 e comunica la messa in servizio all'ISPESL ed all'ASL territorialmente competenti entro 30 giorni dalla stessa.
- 7. E' abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462.